



COMITATO UNPLI PROVINCIA DI L'AQUILA

PIAZZA UMBERTO I, 3 - 67034 PETTORANO SUL GIZIO (AQ)

TEL & FAX: 0864.950116

PRESIDENTE **RAFFAELE DISANTI**: 347.4412693

EMAIL: PRESIDENZA@UNPLIAQUILA.INFO

SEGRETERIA [@UNPLIAQUILA.INFO](mailto:SEGRETERIA@UNPLIAQUILA.INFO)

SITO: WWW.UNPLIAQUILA.INFO



L'anno 2020, il giorno 18 del mese di luglio, alle ore 16:00 in modalità di collegamento remoto "Go ToMeeting", si è riunita l'assemblea straordinaria UNPLI L'AQUILA. Assume la presidenza Disanti Raffaele e la funzione di segretario Fasoli Anna Paola. Il Presidente, rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante e-mail contenente ora e luogo e che sono presenti n°51 associazioni Pro Loco (47 con diritto di voto e 4 senza diritto di voto), dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Modifica statuto sociale per adeguamento alla nuova normativa del Terzo settore (D.Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni);
3. Adozione nuovo Regolamento generale.

Assiste il Presidente UNPLI ABRUZZO Sandro Di Addezio.

PUNTO 1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il **Presidente** prende la parola per ringraziare i presenti per la partecipazione e per informarli che entro fine Agosto tutte le cariche UNPLI (provinciali e regionale) saranno rinnovate.

Dopo un breve saluto da parte del Presidente Regionale, si passa al punto 2.

PUNTO 2) MODIFICA STATUTO SOCIALE PER ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA DEL TERZO SETTORE

Il **Presidente** prende la parola per spiegare ai presenti la proposta di nuovo statuto sociale, proponendo di portare il numero di Consiglieri a 10 (per un totale di 11 membri. – art. 9.1).

All'unanimità l'assemblea delibera di dover modificare l'articolo 9.1 e di adottare il nuovo Statuto sociale (all.1) in base alla nuova normativa del terzo settore (D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni).

PUNTO 3) ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO GENERALE

Il **Presidente** prende la parola per spiegare ai presenti il nuovo regolamento generale.

All'unanimità l'assemblea delibera l'adozione del nuovo Regolamento generale (all.2).

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17:00

Il Segretario

Fasoli Anna Paola

Il Presidente

Disanti Raffaele



STATUTO

COMITATO PROVINCIALE PRO LOCO UNPLI L'AQUILA UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 - Costituzione

- 1.1 Il Comitato Provinciale Pro Loco UNPLI L'AQUILA, riunisce le Pro Loco aderenti all'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia aventi sede nella Provincia di L'AQUILA, ed è contraddistinto dalla denominazione "UNPLI L'AQUILA - APS" (d'ora in avanti UNPLI L'AQUILA). Dell'acronimo APS o dell'indicazione associazione di promozione sociale dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.2 L'UNPLI L'AQUILA è articolazione periferica dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, facente capo al Comitato Regionale UNPLI Abruzzo di cui rispetta gli Statuti nella loro interezza, riconoscendone la natura vincolante.
- 1.3 L'UNPLI L'AQUILA è un'associazione apartitica ed indipendente da qualsiasi ideologia, dotata di autonomia patrimoniale.
- 1.4 L'UNPLI L'AQUILA ha sede legale in Pettorano Sul Gizio (Piazza Umberto I - n.3) e può istituire una o più sedi operative. L'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del territorio del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale dell'associazione, nonché l'istituzione e il trasferimento delle eventuali sedi secondarie, spettano al Consiglio Provinciale.
- 1.5 Il logo ed emblema ufficiale dell'UNPLI L'AQUILA è costituito dal logo ufficiale dell'UNPLI, a cui può affiancarsi un ulteriore simbolo del Comitato Provinciale.

Art. 2 - Oggetto Sociale

- 2.1 L'UNPLI L'AQUILA non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in campo culturale, ambientale, turistico, ecologico, naturalistico, enogastronomico, sociale e nell'ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili secondo gli indirizzi normativi della Regione Abruzzo, dello Stato Italiano e della Comunità Europea.
- 2.2 L'UNPLI L'AQUILA coopera con le Istituzioni, con l'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia, con il Comitato Regionale UNPLI Abruzzo e con gli altri Comitati provinciali dell'UNPLI Abruzzo per la promozione e la valorizzazione dell'Italia, della Regione Abruzzo e della Provincia di L'AQUILA in particolare, in campo turistico, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, enogastronomico, sportivo, sociale e nell'ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili.
- 2.3 In quanto Comitato Provinciale, ai sensi dello Statuto dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia, l'UNPLI L'AQUILA ha il compito di:
 - a) rappresentare gli interessi delle Pro Loco operanti nel territorio provinciale, nei confronti degli Organi istituzionali e di tutti gli enti pubblici e privati che operano a livello provinciale e sub-provinciale;
 - b) fungere da struttura di coordinamento delle Pro Loco operanti nel territorio provinciale e delle loro attività, attivando un efficiente servizio di segreteria ed eventualmente avvalendosi anche delle strutture periferiche;
 - c) attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Pro Loco operanti nel territorio provinciale, anche tramite propri mezzi di stampa ed informatici;
 - d) svolgere attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico- scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali.
 - e) attivare ed organizzare la formazione di dirigenti, associati ed operatori dell'UNPLI L'AQUILA nei settori della gestione amministrativa ed economico-finanziaria e della programmazione di attività solidali, culturali, turistiche e ricreative;
 - f) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie.
 - g) svolgere attività di informazione e di accoglienza turistica, dotandosi di qualsiasi struttura per realizzare i propri scopi in tutti i campi di cui all'oggetto sociale.
- 2.4 L'UNPLI L'AQUILA persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell'articolo, 5 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo, 5 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, enogastronomiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo, 5 comma 1 lettera i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo, 5 comma 1 lettera k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
- servizi strumentali agli enti del Terzo settore associati (ai sensi dell'articolo, 5 comma 1 lettera m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

- 2.5 Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'UNPLI L'AQUILA in favore degli associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti alle Pro Loco riunite nell'UNPLI L'AQUILA.
- 2.6 L' UNPLI L'AQUILA inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. La loro individuazione potrà essere operata con delibera del Consiglio Provinciale. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Provinciale dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di Bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 2.7 L'UNPLI L'AQUILA può esercitare l'attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 - Associati: acquisizione e perdita della qualifica - Diritti e doveri

- 3.1 Possono essere soci dell'UNPLI L'AQUILA tutte le Pro Loco operanti nel territorio della provincia di L'AQUILA regolarmente associate all'Unione Nazionale Pro loco d'Italia e costituite nel rispetto delle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale, nonché delle norme del presente statuto e delle norme statutarie e regolamentari dell'UNPLI. Possono altresì acquisire la qualifica di socio le Pro Loco della provincia non riconosciute quali associazione di promozione sociale, purché costituite nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme del presente statuto e delle norme statutarie e regolamentari dell'UNPLI, che non abbiano scopo di lucro e a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti all' UNPLI L'AQUILA.
- 32 Le procedure di acquisizione e di perdita della qualifica di socio sono regolate dalle norme dello Statuto Nazionale e dello Statuto UNPLI Abruzzo.
- 33 Ogni associato ha pari diritto di voto, in ossequio al principio del voto singolo.
- 34 Alle Assemblee hanno diritto di voto le Pro Loco iscritte nei libri sociali da almeno 3 (tre) mesi.
- 35 Le Pro Loco operanti nel territorio della Provincia di L'AQUILA, hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri riconosciuti nello Statuto UNPLI e nello Statuto UNPLI Abruzzo, nonché nei relativi Regolamenti.
- 36 Alle Pro Loco operanti nella Provincia di L'AQUILA sono applicabili le norme sul provvedimento disciplinare di esclusione di cui all'art. 3.16 dello Statuto e all'art. 3.16 dello Statuto UNPLI Abruzzo

TITOLO II – STRUTTURA CENTRALE

Art. 4 – Organi

- 4.1 Gli Organi dell'UNPLI L'AQUILA sono:
- a) l'Assemblea Provinciale;
 - b) il Consiglio Provinciale;
 - c) la Giunta Esecutiva, ove istituita;
 - d) il Presidente Provinciale;
 - e) l'Organo di Controllo, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - f) Il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- 4.2 Salvo diversa previsione di legge, tutte le cariche elettive all'interno dell'UNPLI L'AQUILA hanno la durata di 4 (quattro) anni ed allo scadere del quadriennio devono essere rinnovate, anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso.

Art. 5 – Organismi Ausiliari

- 5.1 Gli Organismi ausiliari sono strumenti che l'UNPLI L'AQUILA può istituire per la migliore realizzazione dei propri fini. Essi sono:
- a) i Dipartimenti;
 - b) le Commissioni;
 - c) le Cariche onorarie.

TITOLO III – STRUTTURA PERIFERICA

Art. 6 – Articolazioni Periferiche

- 6.1 Le articolazioni periferiche dell'UNPLI L'AQUILA, qualora istituite, secondo le norme di cui all'art. 6.1 dello Statuto UNPLI Abruzzo, sono tenute all'osservanza del precedente articolo 4.2, nonché delle norme statutarie dell'UNPLI, dell'UNPLI Abruzzo e di quelle del presente Statuto, a cui devono uniformare la propria normativa interna.

- 62 Le Pro Loco e le articolazioni periferiche operanti nel territorio della Provincia di L'AQUILA, sono tenute alla puntuale osservanza di tutti gli atti deliberativi dell'UNPLI, dell'UNPLI Abruzzo e dell'UNPLI L'AQUILA.
- 63 Tutte le articolazioni periferiche dell'UNPLI L'AQUILA, hanno propria autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e patrimoniale e rispondono delle obbligazioni assunte secondo le norme di legge. L'UNPLI, l'UNPLI Abruzzo e l'UNPLI L'AQUILA, espressamente declinano ogni responsabilità in merito a obbligazioni assunte a qualunque titolo da tutti le articolazioni periferiche di cui al presente art. 6.1.

Art. 7 – Adempimenti

- 7.1 Le articolazioni periferiche, laddove dotate di un proprio Statuto, inviano all'UNPLI L'AQUILA, in tempi congrui, copia:
- a) della convocazione di ogni Assemblea;
 - b) del verbale dell'Assemblea;
 - c) del Documento di programmazione economica;
 - d) del Bilancio di esercizio, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;
 - e) del Bilancio sociale, nell'ipotesi di cui all'art.14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
 - f) dello Statuto e dei Regolamenti e delle modifiche che vi vengono apportate;
 - g) di ogni altra documentazione richiesta dall'UNPLI L'AQUILA.
- 7.2 In caso di inosservanza degli adempimenti previsti nel precedente art. 7.1, il Consiglio Provinciale può richiedere all'UNPLI Abruzzo l'adozione di provvedimenti disciplinari consistenti in:
- diffida scritta;
 - commissariamento.

TITOLO IV – ORGANI CENTRALI REGIONALI

Art. 8 – Assemblea Provinciale

- 8.1 L'Assemblea Provinciale determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici dell'UNPLI L'AQUILA, in accordo con quelli determinati dall'UNPLI e dall'UNPLI Abruzzo.
- 8.2 L'Assemblea Provinciale può essere sia ordinaria che straordinaria.
- 8.3 È di competenza dell'Assemblea Provinciale:
- a) approvare le linee programmatiche dell'UNPLI L'AQUILA;
 - b) discutere sui temi proposti dal Consiglio Regionale e comunicati ai Comitati Provinciali;
 - c) eleggere e revocare il Presidente Provinciale;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio Provinciale;
 - e) eleggere, se prevista, i componenti della Giunta Esecutiva Provinciale, fra i quali il Vicepresidente, e di revocarli nei modi stabiliti dall'art. 11.8 del presente Statuto;
 - f) eleggere i componenti dell'Organo di controllo, ove tale nomina sia ritenuta opportuna e quando sia obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - g) nominare il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - h) approvare le modifiche statutarie proposte;
 - i) decidere l'eventuale scioglimento e liquidazione dell'UNPLI L'AQUILA, disponendo circa la destinazione del patrimonio e la nomina dei Commissari liquidatori;
 - j) approvare il Bilancio di esercizio, con le modalità previste dall'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - k) approvare il Bilancio sociale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - m) approvare l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
 - n) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - o) deliberare sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
- 8.4 Nelle ipotesi in cui l'UNPLI L'AQUILA abbia un numero di associati non inferiori a 500 (cinquecento), le competenze di cui al presente art. 8.3 lett. e), k) e l) possono essere delegate al Consiglio Provinciale.
- 8.5 L'Assemblea Provinciale è costituita dai rappresentanti di tutte le Pro Loco associate operanti nel territorio di competenza, i quali hanno diritto di voto secondo quanto previsto nello Statuto UNPLI e nel Regolamento. All'Assemblea Provinciale possono assistere tutte le Pro Loco regolarmente iscritte all'UNPLI, ricadenti nel territorio di competenza.
- 8.6 L'Assemblea Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per approvare il Bilancio di esercizio e, qualora sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale, salvo le ipotesi di cui al presente art. 8.4. Si riunisce in forma elettiva ogni quadriennio per la elezione degli Organi sociali.
- 8.7 L'Assemblea Provinciale si riunisce in via straordinaria su deliberazione del Consiglio Provinciale o su deliberazione motivata di almeno 1/10 (un decimo) delle Pro Loco associate.
- 8.8 Nell'Assemblea Provinciale ciascuna Pro Loco dispone di un solo voto, espresso dal Presidente o suo rappresentante; non sono ammesse deleghe ad altra associata.

- 8.9 L'Assemblea Provinciale, salvo diversa disposizione del presente Statuto, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei rappresentanti di tutte le Pro Loco associate aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione con almeno 10 (dieci) Pro Loco presenti aventi diritto di voto.
- 8.10 Salvo diversa disposizione di legge o del presente Statuto, le decisioni dell'Assemblea sono valide a maggioranza dei voti espressi dai presenti, senza tenere conto del numero degli astenuti.

Art. 9 – Consiglio Provinciale

- 9.1 Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente Provinciale eletto e da n. 10 (Dieci) Consiglieri eletti dall'Assemblea Provinciale, nel rispetto di una rappresentanza complessivamente equilibrata della realtà territoriale e secondo le norme di apposito Regolamento di cui all'art. 24.3 del presente Statuto. Ai componenti del Consiglio Provinciale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.
- 9.2 Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale. Tutte le convocazioni sono effettuate per iscritto ed inviate personalmente, a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, a tutti gli aventi diritto a partecipare e debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora stabilita per la riunione, sia della prima che della seconda convocazione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 48 (quarantotto) ore prima della data della riunione.
- 9.3 Il Consiglio Provinciale si riunisce di norma almeno 4 (quattro) volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta scritta e motivata almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. In quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.
- 9.4 La riunione del Consiglio Provinciale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione, da tenersi almeno 1 (un) ora dopo, con la presenza di almeno un 1/3 (terzo) dei suoi componenti.
- 9.5 Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Provinciale sono valide a maggioranza dei voti espressi dai presenti, senza tenere conto del numero degli astenuti. Tutte le votazioni vengono effettuate con voto palese, salvo le ipotesi di voto segreto previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 9.6 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Provinciale possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito Regolamento, a condizione che:
- sia consentito al Presidente Provinciale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;
 - sia consentito al Segretario Provinciale o al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- È esclusa la riunione o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Provinciale attraverso strumenti di comunicazione a distanza in tutte le riunioni in cui nell'ordine del giorno siano inseriti argomenti per i quali è previsto il voto a scrutinio segreto.
- 9.7 Di ogni seduta del Consiglio Provinciale è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale che verrà depositato nella sede sociale e trasmesso ai Consiglieri provinciali, ai componenti la Giunta Esecutiva, se prevista, ai componenti dell'Organo di controllo, se previsto, ed all'Organo di revisione, se previsto.
- 9.8 Alle riunioni del Consiglio Provinciale sono invitati a partecipare senza diritto di voto i Consiglieri regionali e gli eventuali Componenti della Giunta Esecutiva regionale residenti nel territorio della Provincia.

Art. 10 – Funzioni e competenze del Consiglio Provinciale

- 10.1 Il Consiglio Provinciale ha in via esclusiva funzioni di indirizzo e di controllo sull'intera associazione che esercita attraverso i seguenti compiti:
- a) indice l'Assemblea Provinciale ordinaria e straordinaria, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, determinandone l'ordine del giorno;
 - b) delibera l'attuazione delle direttive per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea Provinciale sviluppandone la relativa programmazione;
 - c) determina le linee d'azione che si impongono per nuove esigenze tra un'Assemblea Provinciale e l'altra;
 - d) delibera le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su tematiche e avvenimenti della Provincia che vengono, in qualche modo, ad interessare le attività delle Pro Loco presso le parti politiche, sociali ed eventualmente presso l'opinione pubblica;
 - e) propone all'approvazione dell'Assemblea Provinciale:
 - i regolamenti di competenza dell'Assemblea;
 - le modifiche statutarie;
 - l'eventuale scioglimento e liquidazione dell'UNPLI L'AQUILA;
 - f) nomina la Commissione Verifica Poteri, su proposta del Presidente Provinciale;
 - g) propone la decadenza del Presidente Provinciale, nelle ipotesi di cui al successivo art. 12.6 del presente Statuto;
 - h) propone al Consiglio Regionale i provvedimenti disciplinari della diffida scritta e del Commissariamento, nei confronti degli organi direttivi delle articolazioni periferiche o delle Pro Loco associate, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti e secondo la gravità della

inadempienza

Contro le sanzioni è ammesso il ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri, secondo le modalità e i tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, pena la inefficacia del ricorso stesso;

- i) surroga, nelle ipotesi di dimissioni, decadenza o esclusione i propri componenti con i primi dei non eletti, fino ad un massimo della metà dei consiglieri. Nel caso la surroga riguardi la metà più uno dei componenti, l'intero Consiglio Provinciale decade ed il Presidente Provinciale convoca l'Assemblea straordinaria elettiva per il suo rinnovo;
- j) istituisce eventuali Commissioni di cui al successivo art. 16;
- k) stabilisce l'eventuale tipo di rimborsi spese del Segretario Provinciale o dei componenti del Consiglio o di altri Organi;
- l) approva il Documento di programmazione economica proposto dalla Giunta Esecutiva;
- m) documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle istituzionali di interesse generale, con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- n) approva, nell'ipotesi di cui all'art. 8.4 del presente Statuto, il Bilancio di esercizio con le modalità previste dall'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- o) approva, nell'ipotesi di cui all'art. 8.4 del presente Statuto, il Bilancio sociale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 11 – La Giunta Esecutiva

- 11.1 Alla Giunta Esecutiva Provinciale, qualora istituita, spettano funzioni operative di ordinaria e straordinaria amministrazione che esercita attraverso i seguenti compiti:
- a) dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea Provinciale e del Consiglio Provinciale;
 - b) in caso di necessità ed urgenza, adottare con efficacia immediata le delibere di competenza del Consiglio Provinciale, sottoponendo le stesse a ratifica del Consiglio Provinciale nella prima riunione convocata;
 - c) deliberare le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su tematiche e avvenimenti della Provincia che vengono, in qualche modo, ad interessare le attività delle Pro Loco presso le parti politiche, sociali ed eventualmente presso l'opinione pubblica;
 - d) proporre la documentazione di programmazione economica, redatta dal Segretario Provinciale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale;
 - e) predisporre, su proposta del Segretario Provinciale, il Bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, salvo l'ipotesi di cui all'art. 8.4 del presente Statuto;
 - f) predisporre, su proposta del Segretario Provinciale, il Bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, salvo l'ipotesi di cui all'art. 8.4 del presente Statuto;
 - g) proporre il Bilancio di esercizio, redatto dal Segretario Provinciale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale, nelle ipotesi di cui all'art. 8.4 del presente Statuto;
 - h) proporre il Bilancio sociale, redatto dal Segretario Provinciale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, nelle ipotesi di cui all'art. 8.4 del presente Statuto;
 - i) assistere ed affiancare il Presidente Provinciale nello svolgimento delle sue funzioni;
 - j) su proposta del Presidente Provinciale affidare specifiche deleghe operative ai propri componenti;
 - k) istituire eventuali Dipartimenti di cui al successivo art. 17 del presente Statuto;
 - l) assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 (cinquanta) per cento del numero dei volontari o al 5 (cinque) per cento del numero degli associati.
- 11.2 La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente dell'UNPLI L'AQUILA, che la presiede, dal Vicepresidente vicario e da altri componenti fino al raggiungimento di un numero complessivo non superiore alla metà dei componenti il Consiglio Provinciale.
- 11.3 La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente Provinciale. Tutte le convocazioni sono effettuate per iscritto ed inviate personalmente, a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, a tutti gli aventi diritto a partecipare e debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora stabilita per la riunione; nei casi di urgenza sono consentite convocazioni, sino a 12 (dodici) ore prima della data della riunione.
- 11.4 La Giunta Esecutiva di norma si riunisce ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente Provinciale o la metà dei suoi componenti lo ritenga necessario.
- 11.5 La riunione della Giunta Esecutiva è valida con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
- 11.6 I verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva sono resi sempre disponibili ai Consiglieri provinciali ed a tutti i componenti degli Organi provinciali in carica.
- 11.7 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito Regolamento, a condizione che:

- sia consentito al Presidente Provinciale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;
- sia consentito al Segretario Provinciale o al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

È esclusa la riunione o la partecipazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva attraverso strumenti di comunicazione a distanza in tutte le riunioni in cui nell'ordine del giorno siano inseriti argomenti per i quali è previsto il voto a scrutinio segreto.

- 11.8 L'Assemblea Provinciale, su proposta motivata del Presidente Provinciale o con deliberazione del consiglio Provinciale approvata da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti e motivata da gravi inadempienze, può sfiduciare e dichiarare decaduti uno o più componenti la Giunta Esecutiva.
- 11.9 Qualora l'Assemblea Provinciale ritenga di non istituire la Giunta Esecutiva, le competenze e le funzioni ad essa attribuite dal presente articolo sono svolte dal Consiglio Provinciale.

Art. 12 - Presidente Provinciale

- 12.1 Il Presidente Provinciale è il legale rappresentante dell'UNPLI L'AQUILA ed ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle Pro Loco associate, nel rispetto del presente Statuto e delle norme statutarie e regolamentarie dell'UNPLI. A tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche, sociali e istituzionali.

- 12.2 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza semplice dei voti.

- 12.3 Il Presidente ha i seguenti compiti:

- a) assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività dell'UNPLI L'AQUILA secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea Provinciale, dando attuazione concreta ai programmi ed alle deliberazioni adottate dal Consiglio Provinciale e dalla Giunta Esecutiva, quando istituita, tramite il Segretario Provinciale e i servizi da questi dipendenti;
- b) in caso di necessità ed urgenza, adotta con efficacia immediata le delibere di competenza dell'Organo amministrativo, sottoponendole a ratifica nella prima riunione convocata;
- c) promuove le attività e le delibere degli Organi centrali, e coordina le attività delle Articolazioni periferiche e degli Organismi ausiliari;
- d) convoca e presiede il Consiglio Provinciale e la Giunta esecutiva, se istituita, determinando l'ordine del giorno delle riunioni;
- e) ha facoltà di assistere, in proprio o per delega, alle riunioni delle Articolazioni periferiche e delle Pro Loco associate;
- f) propone alla Giunta Provinciale, se istituita, o al Consiglio Provinciale nelle ipotesi di cui all'articolo 11.9 del presente Statuto, la costituzione di Dipartimenti, Gruppi di lavoro ai sensi del successivo art. 17 del presente Statuto e la nomina di delegati/coordinatori per particolari, importanti e specifiche attività dell'UNPLI;
- g) è responsabile della gestione economica e finanziaria dell'UNPLI L'AQUILA;
- h) quale rappresentante legale dell'UNPLI L'AQUILA di fronte a terzi e in giudizio, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, sentito l'organo amministrativo competente;
- i) può conferire deleghe per lo svolgimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente dell'Organo amministrativo;
- j) può invitare alle riunioni del Consiglio Provinciale e della Giunta Esecutiva, se istituita, come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a tale organo;
- k) convoca, su deliberazione del Consiglio Provinciale, l'Assemblea Provinciale, sia Ordinaria che Straordinaria, salvo i casi particolari espressamente previsti dal presente Statuto;

- 12.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri fino a un massimo di 6 (sei) mesi consecutivi.

- 12.5 In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata superiore a 6 (sei) mesi consecutivi, il Presidente Provinciale, insieme alla Giunta Esecutiva, se istituita e al Segretario Provinciale, sono dichiarati decaduti dal Consiglio Provinciale ed il Vicepresidente convoca entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

- 12.6 Il Consiglio Provinciale, con almeno il voto dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti e nei casi di gravi inadempienze ai doveri istituzionali o di mancata approvazione del Bilancio di esercizio, indice senza ritardo, se necessario in auto-convocazione, l'Assemblea per trattare la sfiducia e la decadenza del Presidente Provinciale.

- 12.7 L'Assemblea straordinaria così indetta potrà confermare la fiducia al Presidente o procedere alla elezione del nuovo Presidente Provinciale sino alla conclusione del mandato corrente.

Art. 13 - Organo di Controllo

- 13.1 L'Organo di controllo (monocratico), qualora nominato, è formato da un solo componente, eletto dall'Assemblea.

- 13.2 Il componente dell'Organo di controllo deve essere scelto tra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

- 13.3 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è

attribuita all'Organo di Controllo, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

- 13.4 L'Organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
- 13.5 Del proprio operato l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'UNPLI L'AQUILA.
- 13.6 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'Organo di controllo decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 13.7 Il componente dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'UNPLI L'AQUILA.

Art. 14 - Competenze dell'Organo di controllo

- 14.1 È compito dell'Organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'UNPLI L'AQUILA, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale Bilancio Sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione sul Bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Provinciale e della Giunta esecutiva, se istituita.
- 14.2 Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- 14.3 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'UNPLI L'AQUILA rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri e/o ai Componenti della Giunta esecutiva notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - L'Organo di revisione

- 15.1 Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito registro.
- 15.2 La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo;
- 15.3 L'Organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
- 15.4 L'Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
- 15.5 Del proprio operato l'Organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale Organo, conservato nella sede dell'UNPLI L'AQUILA.
- 15.6 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Revisore o la Società di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea Provinciale.
- 15.7 Il Revisore o la Società di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Il Revisore non può ricoprire altre cariche all'interno dell'UNPLI L'AQUILA.

Art. 16 - Segretario Provinciale

- 16.1 Il Segretario Provinciale è nominato e revocato dal Consiglio Provinciale su proposta del Presidente Provinciale anche tra i non Consiglieri;
- 16.2 Il Segretario Provinciale esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi deliberanti centrali, operando in stretta collaborazione con il Presidente Provinciale.
- 16.3 Sono compiti specifici del Segretario Provinciale:
 - a) svolgere il servizio di Segreteria dell'UNPLI L'AQUILA, assistendo alle sedute dell'Assemblea Provinciale, del Consiglio Provinciale e della Giunta Esecutiva, se istituita, curando la compilazione dei relativi verbali, la loro ordinata conservazione e la messa a disposizione degli aventi diritto nel tempo più breve possibile;
 - b) coordinare gli altri uffici eventualmente istituiti dall'UNPLI L'AQUILA;
 - c) curare i rapporti con la Segreteria Regionale dell'UNPLI;
 - d) redigere il Bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché il Bilancio sociale nei casi previsti dal presente Statuto, da sottoporre tramite il Presidente Provinciale all'esame e alla successiva approvazione degli Organi sociali competenti;
 - e) predisporre, in conformità alle direttive del Presidente, la documentazione di programmazione economica per l'esercizio successivo, per la conseguente presentazione all'Organo competente ad approvarlo;

- f) depositare presso la sede dell'UNPLI L'AQUILA, a disposizione degli associati, durante i 15 (quindici) giorni precedenti la riunione dell'Organo convocato per approvarlo, ciascun Bilancio con i relativi allegati;
- g) inoltrare all'UNPLI Regionale, subito dopo l'approvazione, i documenti di cui all'art. 7.1, del presente Statuto;
- h) attuare gli adempimenti relativi al deposito e alle pubblicazioni dei Bilanci, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

TITOLO V - ORGANISMI AUSILIARI

Art. 17 - Commissioni

- 17.1 Le Commissioni sono istituite a tempo determinato dal Consiglio Provinciale che ne determina il numero, la composizione e la durata.
- 17.2 Le Commissioni hanno funzioni consultive e di studio. Delle Commissioni possono far parte, anche in qualità di esperti, sia Soci delle singole Pro Loco associate che persone esterne all'UNPLI L'AQUILA. Il Responsabile di una Commissione deve essere di norma un Consigliere Provinciale.

Art. 18 - Dipartimenti

- 181 I Dipartimenti sono istituiti dalla Giunta Esecutiva Provinciale, se costituita, o in mancanza dal Consiglio Provinciale, che ne determina il numero e i nominativi dei componenti.
- 182 I Dipartimenti hanno funzioni consultive ed operative entro i limiti e sui temi definiti nel programma approvato dal Consiglio Provinciale.
- 183 Il Responsabile di un Dipartimento deve essere, di norma, uno dei componenti della Giunta Esecutiva, se istituita, escluso il Presidente Provinciale, che ha il compito di coordinarne l'attività.
- 184 La Giunta Esecutiva, se costituita, può istituire Gruppi di lavoro temporanei o permanenti su specifici argomenti di attività. In mancanza della Giunta, i Gruppi di lavoro possono essere istituiti dal Consiglio Provinciale.

Art. 19 - Qualifiche Onorarie

- 19.1 Agli ex Presidenti Provinciali, come eccezionalmente ad altri componenti dell'UNPLI che hanno rivestito cariche nazionali, regionali e provinciali, per particolari meriti acquisiti in attività a favore delle Pro Loco, l'Assemblea Provinciale, su proposta del Consiglio Provinciale, può conferire l'alto riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell'UNPLI L'AQUILA.
- 19.2 Tale riconoscimento viene attribuito per acclamazione oppure, in mancanza di unanimità, per votazione con una maggioranza dei due terzi dei voti validi espressi.
- 19.3 Il Presidente Onorario e i Consiglieri Onorari hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Provinciale e del Consiglio Provinciale.
- 19.4 Il riconoscimento è a vita.
- 19.5 Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell'UNPLI L'AQUILA deve essere accettato dall'interessato formalmente per iscritto.
- 19.6 Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell'UNPLI L'AQUILA comporta la ineleggibilità a qualsiasi carica elettiva dell'UNPLI a livello nazionale e Regionale.
- 19.7 Al Presidente Onorario o al Consigliere Onorario dell'UNPLI L'AQUILA il Consiglio Provinciale può affidare incarichi di rappresentanza per particolari e specifici compiti.

TITOLO VI - NORME GENERALI

Art. 20 - Patrimonio Sociale

- 20.1 Le risorse economiche, con le quali l'UNPLI L'AQUILA provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, sono:
 - a) quote associative, nonché contributi delle Pro Loco associate e dei soci di queste;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d) contributi dello Stato, delle regioni, delle province, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi di cessioni di beni e di servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative;
 - g) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali, occasionali o permanenti, finalizzate al proprio funzionamento, comprese le feste, le raccolte di fondi e le manifestazioni di sorte;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 20.2 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori

e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- 20.3 Il Bilancio di esercizio, costituito dalla situazione patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal Rendiconto di cassa nei casi e nelle forme previsti dalla legislazione vigente, deve essere approvato, salvo diversa disposizione di legge, entro il 31 (trentuno) maggio, secondo uno schema conforme approvato dal Consiglio Nazionale dell'UNPLI; potrà inoltre essere redatto il Bilancio sociale ed ogni altro atto e documento ritenuto utile e funzionale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- 20.4 Tutti i beni o le attività di proprietà dell'UNPLI L'AQUILA devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio dell'anno e tenuto dalla Segreteria Provinciale, debitamente vistato dall'Organo di controllo e/o Revisione legale dei conti, da conservare, unitamente alla relativa documentazione contabile, con gli altri documenti sociali.
- 20.5 L'UNPLI L'AQUILA si avvale, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai soci delle proprie associate. Il Consiglio Provinciale delibera preventivamente sui limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai volontari, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 20.6 L'UNPLI L'AQUILA con delibera della Giunta esecutiva può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 (cinquanta) per cento del numero dei volontari o al 5 (cinque) per cento del numero degli associati.

Art. 21 - Modifiche Statutarie

- 21.1 L'UNPLI L'AQUILA adotta lo Statuto tipo e le eventuali modifiche, approvato dal Consiglio Regionale.
- 21.2 Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea Provinciale con apposita delibera del Consiglio Provinciale, per iniziativa dello stesso o su richiesta di un quarto delle Pro Loco regolarmente associate - acquisito il parere favorevole del Consiglio Regionale dell'UNPLI.
- 21.3 L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da fissare almeno 1 (un) ora dopo, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti validi.
- 21.4 Qualora lo Statuto o le modifiche statutarie non sia ratificato in quanto non compatibile con lo Statuto Nazionale e Regionale o con le disposizioni di leggi vigenti, il Consiglio Regionale può deliberare il Commissariamento del Comitato Provinciale, al fine di attivare le procedure per l'adeguamento dello Statuto non conforme da parte dell'Assemblea Provinciale.
- 21.5 In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, le modifiche statutarie necessarie ed indispensabili per adeguarsi ad eventuali nuove norme di legge vincolanti per l'UNPLI L'AQUILA possono essere adottate con delibera del Consiglio Provinciale presa all'unanimità.
- 21.6 Le modifiche al presente Statuto, salvo contraria disposizione di legge, non richiedono necessariamente la forma dell'atto pubblico.

Art. 22 - Scioglimento e liquidazione

- 22.1 Lo scioglimento dell'UNPLI L'AQUILA deve essere proposto all'Assemblea Provinciale dal Consiglio Provinciale con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti.
- 22.2 Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati.
- 22.3 La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di 1 (uno) o più liquidatori con i relativi poteri.
- 22.4 Fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'UNPLI L'AQUILA, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto, risolta ogni pendenza accertata, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, escludendo, pertanto, qualsiasi riparto fra i soci.
- 22.5 A decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro Organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 23 - Requisiti di eleggibilità e decadenza

- 23.1 Ogni Pro Loco operante nel territorio della Provincia di L'AQUILA, può candidare un suo associato ad una carica elettiva Provinciale, a condizione che:
- a) sia una persona fisica;
 - b) sia nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non si trovi in stato di conflitto di interessi, concreto ed attuale, con l'UNPLI;
 - d) sia regolarmente iscritto ad una Pro Loco avente diritto di voto, a norma del presente Statuto;
 - e) non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.
- 23.2 Ogni Pro Loco avente diritto di voto a norma del presente Statuto può presentare una sola candidatura ad

una carica Provinciale.

- 23.3 La perdita dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 23.1 è causa di decadenza dalla carica.
- 23.4 L'Assemblea Provinciale può prevedere ulteriori casi di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o divieto di cumulo di cariche.

Art. 24 - Disposizioni Generali

- 24.1 Salvo quanto disposto diversamente dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, le riunioni collegiali sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti in seconda convocazione e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 24.2 Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono su indicazione del Presidente Provinciale:
- a) per alzata di mano o per sistemi equivalenti;
 - b) per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei votanti.
- 24.3 Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, salvo che in presenza di un unico candidato non si decida altra modalità di votazione.
- 24.4 Alla votazione ed alla elezione a qualsiasi carica dell'UNPLI L'AQUILA possono concorrere solo le Pro Loco che risultano associate secondo le modalità previste dal presente Statuto e in regola con il pagamento della quota sociale.
- 24.5 Per l'elezione di organi collegiali le preferenze da esprimere non possono superare la metà dei posti da ricoprire, con arrotondamento all'unità superiore.
- 24.6 Entro la fine del mese di marzo di ogni anno chiunque ricopre una carica sociale Provinciale è tenuto ad inviare alla Segreteria Provinciale una attestazione da cui risulti il permanere dei requisiti di eleggibilità.
- 24.7 Le Pro Loco, i loro associati e le articolazioni periferiche sono tenute all'osservanza degli atti deliberativi dell'UNPLI.

Art. 25 - Regolamenti

- 25.1 I Regolamenti dell'UNPLI L'AQUILA sono approvati dal Consiglio Provinciale e contengono le norme relative al funzionamento degli Organi centrali, nonché altre norme relative al buon andamento dell'attività dell'UNPLI L'AQUILA.
- 25.2 Le modifiche ai Regolamenti sono deliberate dal Consiglio Provinciale, su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
- 25.3 Sono riservati alla competenza dell'Assemblea:
- a) il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
 - b) il Regolamento elettorale per l'elezione degli Organi sociali
 - c) il Regolamento che determina le caratteristiche funzionali e organizzative delle articolazioni periferiche istituite dall'UNPLI L'AQUILA;
 - d) il Regolamento dei casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza aggiuntivi, rispetto a quelli contemplati dall'art. 23 del presente Statuto.

Art. 26 - Disposizioni Finali

- 26.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto dell'UNPLI e dell'UNPLI Abruzzo, alle leggi vigenti in materia e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice civile.

Art. 27 - Disposizioni Transitorie

- 27.1 Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
- 27.2 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, ivi compreso il rapporto numerico fra i soci di cui all'articolo 3.1, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.


UFFICIO TERRITORIALE di CULMONA

Totale € /
L'ASSISTENTE
Comitato PROVINCIALE

Registrato in data - 4 AGO. 2020
N. 269 Serie 3
Esiti e ESSENTE
(ADEG. STATUTO
D. LEGS 117/2017)

